

allora non avremmo più i piccoli Istituti, avremmo creato involontariamente un monopolio; poichè, lo ripeto, solo le grandi Banche potrebbero emettere delle obbligazioni che fossero il decuplo del capitale versato.

Ed adesso, onorevole ministro, per rispondere al concetto che proposi per la compartecipazione dei lavoratori alla proprietà, bisogna mettere in questo articolo un'altra facoltà, quella cioè d'emettere delle obbligazioni, esprimendola così: per i mezzadri, per le Società, per Colonie agrarie di cui all'articolo 75, gli Istituti sono autorizzati a creare speciali obbligazioni portanti ai lavoratori il diritto di preferenza per l'acquisto dei fondi o frazioni di fondi. E volete aggiungere una facoltà che potrebbe operare miracoli? Autorizzate gli istituti di emissione a ricevere come pagamento, dei loro fondi rustici, delle obbligazioni, ma non di quelle decuple del capitale ma semplicemente del triplo del valore del fondo, aggiunto al capitale esistente ed alla riserva...

PRESIDENTE. Onorevole Guerci, debbo avvertirla che per la compilazione ultima della legge... (*Interruzione del deputato Guerci*) Stia prima a sentire quello che le debbo dire. Lei non fa che una discussione minuta sugli articoli indicando modificazioni, ecc., ma io le debbo fare osservare che queste sue modificazioni dovranno andare alla Commissione la quale sarà eletta dagli Uffici. Prima nè il ministro nè altri potrà occuparsi delle modificazioni agli articoli: ora la discussione non deve esorbitare dai principi puramente generali. Io perciò le consiglio di risparmiarsi una fatica per il momento inopportuna...

GUERCI. Ma vede, illustre presidente, io così risparmierei alla Camera il tedio di sentirmi parlare una seconda volta...

PRESIDENTE. Soltanto è perfettamente inutile che s'indugi stilizzare ora modificazioni agli articoli. Sarà la Commissione che dovrà occuparsene...

LUZZATTI LUIGI, *ministro del tesoro*. E un po' anche il Governo.

GUERCI. Sta bene, allora limito le osservazioni e finisco. Le osservazioni che potrei aggiungere, stante il giusto richiamo del presidente, le riserbo per la seconda lettura, tanto più che non voglio annoiare troppo la Camera. (*No! no!*).

Non so se il ministro assenta nelle mie osservazioni: mi è parso di vedere sul suo volto qualche segno di approvazione; è assentimento o è compiacenza nel vedere che lo scolaro non ha perduto il suo tempo?

Comunque: « *se' saggio, intendi me ch'io non ragiono* ». (*Benissimo! Bravo!*)

PRESIDENTE. La facoltà di parlare spetta ora all'onorevole Sesia.

SEZIA. La Camera ha sentito uno splendido concerto di campane che suonano a festa per questo disegno di legge; abbia la pazienza di sentire anche un campanello che suonerà un poco a funerale, (*Eh! eh! eeh!*) funerale però di ultima classe perchè io mi limito ad alcune considerazioni dettate piuttosto dalla pratica che dalla grammatica.

L'onorevole ministro del tesoro, allorché ci presentò questo disegno di legge, disse che era il frutto di lunghissimi studi fatti da una competentissima Commissione (*Interruzioni*). Abbia egli pazienza se io riconoscendo tale altissima competenza, dico che alla Commissione stessa per lo meno mancava molta pratica. Sia lecito ad un deputato novellino, novellino per modo di dire, di affermare che questa legge, in ispecie in alcune parti dell'istituto della trascrizione; non rappresenta un vantaggio per l'agricoltura, ma un aggravamento delle sue condizioni ed è niente altro che una nuova imposta che le si accolla. Diversi onorevoli deputati, specialmente del Mezzogiorno, ci hanno fatto un quadro veramente desolante delle condizioni dell'agricoltura nei loro paesi. Credano pure che anche le condizioni dell'agricoltura dell'Italia settentrionale nulla hanno da invidiare a quelle dell'Italia meridionale. Per cui possiamo stringerci la mano e dire se Sparta piange, Atene non ride. (*Commenti*).

*Voci*. Messene. (*Si ride*).

SEZIA. Approvo l'istituto della trascrizione per la ragione semplicissima che era giusto che si trovasse un sistema equipollente al famoso purtroppo futuro sistema del catasto probatorio, per porre gli istituti di credito in condizione di non sprecare o impiegare male i loro denari. Ma non approvo le dichiarazioni di quegli onorevoli colleghi, i quali ritengono che si debbano accettare tutte le disposizioni di questo istituto. Io mi permetto di fare semplici osservazioni su due parti: quella che riguarda i testamenti e quella che riflette la successione intestata.

Quanto ai testamenti, lo dico francamente, la disposizione mi sembra accettabile perchè non si tratta in fin dei conti che di una lieve spesa nelle copie del testamento e in quelle delle denunce di successione.

Per le successioni legittime le cose sono ben diverse; stiamo un po' a vedere che razza di *via crucis* dovrà fare un povero proprie-